



Sentenza n. 49/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **4066**/PC del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

Omissis OMISSIS (OMISSIS) e **Omissis OMISSIS** (OMISSIS), rappresentate e difese dall'avv. Fabio Baranello con studio professionale in Campobasso Via G. Zurlo n. 30 (PEC: fabiobaranello@pec.vemoba.it);

contro

INPS, sedente in Roma in Via Ciriaco De Mita, n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa (PEC: avv.antonella.testa@postacert.INPS.gov.it), elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Zurlo, n. 11.

Oggetto: accertamento del diritto ad esenzione fiscale su trattamento pensionistico.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, l'avvocato Baranello per le ricorrenti, l'avvocata Antonella Testa per l'INPS, come da verbale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. – Con ricorso ritualmente depositato in segreteria e notificato alla controparte INPS le ricorrenti, premettendo di essere superstiti (orfane) del padre Omissis OMISSIS, dichiarato *Vittima del dovere* come da attestazioni rilasciate dalla Prefettura di Omissis in atti, agiscono in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto all'esenzione fiscale sulla loro pensione (in atti indicate), secondo le previsioni di cui all'art. 3, comma 2, della Legge n. 206/2004 e di cui all'art. 1, comma 211 della Legge n. 232/2016, vigente dall'1/1/2017. Vinte le spese.

A tal fine documentano di avere chiesto all'INPS di esentare la loro pensione, ma l'Istituto ha risposto negativamente, sostenendo che *“l'esenzione IRPEF ed addizionali per vittima del dovere non è applicabile alle pensioni dirette spettanti ai familiari superstiti il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparato”*.

In diritto, richiamano e invocano l'applicazione dell'art. 1 comma 211 della l. n. 232/2016, il quale prevede che *“[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”*.

Ritengono che la risposta negativa opposta dall'INPS derivi da un'errata

interpretazione della normativa, la quale ha previsto un beneficio che compete a tutti i trattamenti pensionistici spettanti sia alla vittima del dovere che ai loro familiari superstiti (citano a conforto Cass., Sez. trib., 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024; Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 18/2025).

2. – Resiste l'INPS, eccependo, nel merito che le ricorrenti sono pacificamente titolari di trattamenti pensionistici propri, maturati su base contributiva in quanto ex dipendenti pubbliche. E che la odierna vicenda non riguarda la questione afferente all'estensione della normativa fiscale – o meno – a tutti i trattamenti diretti o di reversibilità erogati in relazione allo *status* del titolare del diritto e dante causa dei superstiti anche non direttamente correlati alle patologie riportate. Le ricorrenti tentano, invece, di estendere il beneficio dell'esenzione fiscale quali semplici figlie di una vittima del dovere, deceduta nel lontano Omissis, su trattamenti di pensione del tutto autonomi e non diretti (erogati alla vittima ancora in vita) o di reversibilità (ai superstiti titolari del diritto alla reversibilità, quindi in quota anche i figli che rientrano nella fattispecie di legge). Ritiene l'Istituto, quindi, che solo su tali ultime tipologie di pensioni possa applicarsi il beneficio dell'esenzione fiscale sulla pensione invocato dalle ricorrenti.

Nel richiamare l'art. 1, comma 211, della Legge n.232/2016, ritiene applicabile l'esenzione invocata solo ai *“trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere o ai loro superstiti”*, id est in caso di *“pensione diretta”* o di *“pensione di reversibilità”*, ciò che non ricorre nel caso di specie.

Nel ritenere che l'effettiva *ratio* della speciale provvidenza fiscale sia

finalizzata a fornire tutela piena alle vittime del dovere che effettivamente si possano considerare tali in quanto – in ragione del servizio prestato – abbiano anche riportato lesioni personali o malattie, titolo a loro volta di provvidenze speciali dirette o di reversibilità, conclude per il rigetto del ricorso.

3. – Nell'odierna udienza, l'avvocato Baranello per le ricorrenti e l'avvocata Testa per l'INPS, si sono riportate agli scritti difensivi richiamando il primo due recenti sentenze della Suprema Corte a ulteriore conforto dei propri assunti.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo di seguito trascritto, letto in udienza.

4. – L'oggetto del presente contendere è il riconoscimento dell'esenzione dall'IRPEF a valere sul trattamento pensionistico diretto in godimento da parte delle ricorrenti, in virtù dell'attribuzione al loro defunto padre dello *status* di "Vittima del dovere", ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che *"a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi"*.

Le ricorrenti, quindi, postulano l'applicazione della norma che ha esteso alle vittime del dovere (o ai soggetti ad essi equiparati) e ai loro superstiti i vantaggi (tra cui anche quello fiscale relativo all'esenzione IRPEF) originariamente previsti

esclusivamente per le vittime del terrorismo.

In punto di giurisdizione, ad avviso del giudicante, come affermato da precedente e condivisibile giurisprudenza, sia della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. V, n. 24298/2019) che contabile (Sez. giur. Toscana, nn. 17 e 18/2025; *id.*: Sez. Liguria, n. 108/2022, non appellata sul punto), la presente controversia rientra nella *potestas iudicandi* di questa Corte: «2.2. La giurisprudenza di legittimità ha, parimenti, affermato che “le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, [...] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e, così, fornendo conferma ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato al ricorrente dall’INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019, *ivi* richiamata)».

5. – Nel merito, la domanda è fondata.

Premesso che il beneficio dell’esenzione dall’Irpef vale per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere, come nel caso di specie, o ad

essa equiparato a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo a tale riconoscimento, trattandosi, in definitiva, di un beneficio di natura esclusivamente soggettiva (Cass. n. 15023/24; Cass. n. 15115/24; Cass. n. 15121/24), la stessa Corte di Cassazione, in particolare, ha richiamato il dato letterale della norma e la *ratio legis*, precisando che non possono essere tratti argomenti in senso contrario dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004 che regola il beneficio esteso: è, infatti, *<<pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status. Del resto il comma 1 dell'art. 3 della L. n. 206/2004, richiamato dal comma 2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall'art. 1, commi 794 e 795, della L. n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, prevede che "A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente". L'aumento figurativo dell'anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all'esenzione Irpef, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell'evento lesivo. La tesi dell'ufficio non appare pertanto supportata dalla lettera delle citate disposizioni; tale considerazione, del resto, esclude la validità del riferimento alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le norme che prevedono agevolazioni*

tributarie non possano essere oggetto di interpretazione estensiva né analogica, poiché alla luce di quanto evidenziato non vengono in rilievo né l'una né l'altra>> (Cass. n. 15023/24).

Tanto mercede un'interpretazione letterale dell'art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 cit. il quale prevede, in primo luogo, l'estensione dei benefici *“ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”* (C. conti, IA, n. 39/2025).

Quindi, poiché *«né la l. n. 466/1980, né la l. n. 302/1990 né, infine, l'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, questi ultimi già sopra riportati, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati.*

Ciò premesso, deve quindi evidenziarsi che la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i “trattamenti pensionistici”, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi, in particolare dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004» (sent n. 39/2025, cit.).

D'altro canto, la stessa interpretazione letterale autorizza una lettura conforme agli assunti attorei, posto che, il comma 1 dell'art. 3 della L. n. 206/2004, estende

il beneficio fiscale che qui occupa non solo *“A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice”*, ma anche *“ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti”*, lasciando dunque intendere che ne hanno diritto pure i familiari della vittima, finanche sui loro trattamenti pensionistici diretti, ciò che integra il presupposto richiesto dalla norma nel caso di specie.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.

Le spese di lite, atteso che l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è intervenuto antecedentemente al deposito del ricorso, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, accerta il diritto delle ricorrenti all'esenzione Irpef sul loro trattamento pensionistico diretto in godimento, ai sensi dell'art. 2, comma 211, della l. n. 232/2016.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di difesa in favore delle ricorrenti, che si liquidano in euro 1.540,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e CPA, se dovuti.

Così deciso in Campobasso, all'esito della pubblica udienza del 18 settembre

2025.

IL GIUDICE

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23 settembre 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.
30.6.2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto
art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23 settembre 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*

In esecuzione del provvedimento del G.M, ai sensi dell'art. 52, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità

e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Campobasso, 23 settembre 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi (*f.to digitalmente*)